

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2022
267/2022/R/EEL

DETERMINAZIONI SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE ASSEMINI DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1209^a riunione del 21 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 910/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 910/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 595/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 595/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 524/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 524/2019/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 marzo 2019, prot. Autorità 7376, del 26 marzo 2019 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 1 agosto 2019, prot. Autorità 20634, del 2 agosto 2019 (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);

- la comunicazione di Terna, del 4 gennaio 2021, prot. Autorità 366, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), del 7 luglio 2021, prot. Autorità 27192, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 5 agosto 2021, prot. Autorità 31262, del 6 agosto 2021 (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2018, ai sensi della deliberazione 910/2017/R/eel;
- con la deliberazione 595/2018/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità, tra l'altro, ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2018 per l'impianto Assemini;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2018, in relazione all'impianto Assemini;
- con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonimo utente ha fornito, all'Autorità, le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA, tra cui le informazioni e i dati necessari per la valorizzazione dell'acquisto dell'energia elettrica necessaria per la fornitura di uno dei servizi richiesti all'impianto Assemini (di seguito: dati per la valorizzazione dei prelievi);
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;

- ai sensi della deliberazione 524/2019/R/eel, Terna ha riconosciuto a ENEL PRODUZIONE un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2018, in relazione all'impianto Assemini;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2018, in relazione all'impianto Assemini.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la comunicazione omonima in relazione all'impianto Assemini per l'anno 2018, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Assemini, per l'anno 2018, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 524/2019/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- al fine di tenere conto di profili specifici dell'impianto Assemini, prevedere che, in relazione all'acquisto dell'energia elettrica necessaria per la fornitura di uno dei servizi richiesti all'impianto Assemini:
 - a) ENEL PRODUZIONE invii all'Autorità e a Terna un'integrazione delle istanze di reintegrazione già formulate per gli anni successivi al 2018, contenente i dati per la valorizzazione dei prelievi;

- b) i dati per la valorizzazione dei prelievi siano allegati alle istanze di reintegrazione dell'impianto Assemini ancora da formulare;
- c) Terna estenda le verifiche stabilite dal comma 65.34 alle integrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto Assemini per l'anno 2018 è risultato inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Assemini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2018, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 luglio 2022;
3. di prevedere che:
 - a) ENEL PRODUZIONE S.p.A. invii all'Autorità e a Terna S.p.A. un'integrazione delle istanze di reintegrazione già formulate per gli anni successivi al 2018, contenente i dati per la valorizzazione dei prelievi;
 - b) i dati per la valorizzazione dei prelievi siano inclusi nelle istanze di reintegrazione dell'impianto Assemini ancora da formulare;
 - c) Terna S.p.A. estenda le verifiche stabilite dal comma 65.34 alle integrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
4. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini